

Contratto di assicurazione contro i danni

CasaTua

## Fascicolo Informativo

Modello : FI-0017-443-714-27052016

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi  
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

**Allianz** 

Servizio Clienti



## Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### **a** Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

#### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**  
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**  
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** [www.allianz.it](http://www.allianz.it);  
**Indirizzo di posta elettronica:** [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it); [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it).

#### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3399 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2335 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 158,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

### **b** Informazioni sul contratto

#### Rinnovo del contratto

**AVVERTENZA:** ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 1.2a, 1.2b, 1.2c o 1.2d "Durata e proroga dell'assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

##### Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di coperture assicurative, di seguito indicate: INCENDIO ALL RISKS, FURTO E RAPINA, RESPONSABILITA' CIVILE, TUTELA GIUDIZIARIA. E' inoltre prevista la prestazione di una serie di servizi di ASSISTENZA.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO ALL RISKS:** 3.1 "Enti assicurati", 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", 3.4 "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione INCENDIO ALL RISKS;
- **FURTO E RAPINA:** 4.1 "Enti assicurati", 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", 4.4 "Garanzie aggiuntive" presenti nella Sezione FURTO E RAPINA;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", 5.4 "Garanzie aggiuntive" presenti nella sezione RESPONSABILITA' CIVILE;
- **TUTELA GIUDIZIARIA:** 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" presente nella sezione TUTELA GIUDIZIARIA;
- **ASSISTENZA:** 7.1 "Oggetto dell'Assicurazione" presente nella sezione ASSISTENZA.

##### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA:** il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni di ciascuna delle coperture assicurative offerte, nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati.

## Nota Informativa

- **INCENDIO ALL RISKS:** 3.3 "Esclusioni", 3.4 "Garanzie Aggiuntive", 3.5 "Destinazione del fabbricato", 3.6 "Destinazione dei locali", 3.7 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" presenti nella Sezione INCENDIO ALL RISKS;
- **FURTO E RAPINA:** 4.3 "Esclusioni", 4.4 "Garanzie Aggiuntive", 4.5 "Destinazione dei locali", 4.6 "Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione dei locali" presenti nella Sezione FURTO E RAPINA;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 5.2 "Esclusioni", 5.3 "Persone non considerate terzi", 5.5 "Destinazione dei locali", 5.6 "Stato d'uso dei locali del fabbricato e delle pertinenze", 5.7 "Pluralità di assicurati", 5.8 "Validità territoriale" presenti nella Sezione RESPONSABILITA' CIVILE;
- **TUTELA GIUDIZIARIA:** 6.2 "Esclusioni" presente nella Sezione TUTELA GIUDIZIARIA;
- **ASSISTENZA:** 7.2 "Delimitazioni e precisazioni" presente nella SEZIONE ASSISTENZA;
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:** 1.1a, 1.1b "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.6 "Altre assicurazioni" e 1.7 "Aggravamento del rischio" presenti nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

**AVVERTENZA:** nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, per singola tipologia di copertura.

- **INCENDIO ALL RISKS:** 3.2 "Oggetto dell'assicurazione", 3.1 "Enti assicurati", 3.4 "Garanzie Aggiuntive" presenti nella Sezione INCENDIO ALL RISKS;
- **FURTO E RAPINA:** 4.2 "Oggetto dell'assicurazione", 4.1 "Enti assicurati", 4.4 "Garanzie Aggiuntive" presenti nella Sezione FURTO E RAPINA;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 5.1 "Oggetto dell'assicurazione", 5.4 "Garanzie Aggiuntive" presenti nella Sezione RESPONSABILITA' CIVILE;
- **TUTELA GIUDIZIARIA:** 6.1 "Oggetto dell'assicurazione" presente nella Sezione TUTELA GIUDIZIARIA;
- **ASSISTENZA:** 7.1 "Oggetto dell'assicurazione" presente nella Sezione ASSISTENZA.

### Esemplificazione dell'applicazione di franchigia e/o scoperto:

- **Franchigia 200 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 900 euro
  - Importo indennizzato =  $900 - 200 = 700$  euro
- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 1100 euro
  - Importo indennizzato =  $1000 - 200 = 800$  euro
- **Scoperto 10%, minimo 200 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 2800 euro
  - Scoperto 10% su Somma assicurata/limite di indennizzo = 280
  - Importo indennizzato =  $2800 - 200 = 2600$  euro
- Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4000 euro
  - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4100 euro
  - Scoperto 10% su Danno accertato = 400
  - Importo indennizzato =  $4000 - 400 = 3600$  euro

**AVVERTENZA:** se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la "c.d. regola proporzionale", e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli che di seguito si riportano, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO ALL RISKS:** 8.8 "Assicurazione Parziale (Regola Proporzionale)" presente nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO ALL RISKS;
- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 8.16 "Valore del fabbricato (Assicurazione parziale) presente nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE.

## Nota Informativa

### 4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

### 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 1.3 "Modifiche dell'assicurazione", 1.4 "Dichiarazioni inesatte od omissioni", 1.7 "Aggravamento del rischio" e 1.8 "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### Esemplificazione per la copertura incendio "All risks"

- **Aggravamento:**
  - modifiche alle strutture dei fabbricati, aggiunte di tettoie o altri corpi di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie;
- **Diminuzione:**
  - modifiche migliorative alle caratteristiche costruttive dei fabbricati.

### 6. Premi

Il premio, consiste nel corrispettivo pagato dal Contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadrimestrale;
- 5% per frazionamento trimestrale.
- 5,6% per frazionamento mensile, esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit).

**Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:**

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

**Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Allianz S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi verranno comunicati ad Allianz S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.**

**AVVERTENZA:** l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

### 7. Adeguamento del Premio

Alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come disciplinato nella Condizione Particolare "I-Indicizzazione" delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 8. Diritto di Disdetta e di Recesso

**AVVERTENZA:** nel contratto la regolamentazione del diritto di disdetta e di recesso varia a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durata annuale o poliennale del contratto e, in riferimento a quest'ultima, la differente applicazione del diritto di recesso e la riduzione di premio.

## Nota Informativa

### CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

Le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto, nei termini e con le modalità disciplinate agli Articoli 1.2a e 1.2b "Durata e proroga dell'assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui NON sia stata applicata una riduzione di premio)

Le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto. Al solo Assicurato è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità.

I termini e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinate all'Articolo 1.2c "Durata e proroga dell'assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui sia stata applicata una riduzione di premio)

Le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto. Qualora l'assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Assicurato a partire dalla fine del quinquennio, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

I termini e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati all'Articolo 1.2d "Durata e proroga dell'assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### Diritto di recesso per sinistro

**AVVERTENZA:** le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell' Articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. I termini e le modalità di esercizio di tali facoltà sono disciplinati agli Articoli 1.5a e 1.5b "Recesso in caso di sinistro" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

## 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell' Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

## 10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

## 11. Regime Fiscale

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- INCENDIO ALL RISKS: 22,25% (solo per la copertura "Lastre" 21,35%);
- FURTO E RAPINA: 22,25%;
- RESPONSABILITA' CIVILE: 22,25%;
- TUTELA GIUDIZIARIA: 21,25%;
- ASSISTENZA: 10%.

## C Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami

### 12. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

**AVVERTENZA:** il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati, per tipologia di copertura.

- **INCENDIO ALL RISKS:** 8.1 "Obblighi", 8.2 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 8.5 "Mandato dei periti", 8.7 "Determinazione del danno", 8.11 "Anticipo dell'indennizzo", 8.12 "Pagamento dell'indennizzo" presenti nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO ALL RISKS;
- **FURTO E RAPINA:** 8.1 "Obblighi", 8.2 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 8.5 "Mandato dei periti", 8.7 "Determinazione del danno", 8.11 "Anticipo dell'indennizzo", 8.12 "Pagamento dell'indennizzo", 8.13a, 8.13b "Riduzione/reintegro della somma assicurata", 8.14 "Recupero degli enti rubati" presenti nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA;

## Nota Informativa

- **RESPONSABILITA' CIVILE:** 8.15 "Obblighi" presente nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE;
- **TUTELA GIUDIZIARIA:** 8.18 "Obblighi", 8.19 "Definizione di sinistro e limiti temporali di copertura", 8.20 "Unico Sinistro", 8.21 "Gestione del Sinistro" presenti nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA.

**AVVERTENZA:** relativamente alla Garanzia Assistenza la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'Articolo 8.22 "Obblighi" delle NORME IN CASO DI SINISTRO della Sezione ASSISTENZA, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Fax 02 72169145 - Indirizzo e-mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it) o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia [www.allianz.it/reclami](http://www.allianz.it/reclami).**

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

### 14. Arbitrato


In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

---

**Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Allianz S.p.A.

Lorella Sdrigotti Roberto Giordano



## Nota Informativa

### Glossario

**Abitazione principale:** abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi (compreso il "convivente more uxorio") risiedono per la maggior parte dell'anno.

**Abitazione saltuaria:** abitazione dell'Assicurato ove lo stesso e/o i suoi familiari conviventi non risiedono abitualmente.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Collezione:** raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

**Colpo d'ariete:** l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Danno liquidabile:** danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, entro la somma/massimale assicurato o il limite di indennizzo previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fatto illecito:** è il fatto, doloso o colposo che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Franchigia:** somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

**Fulmine:** il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

**Furto:** l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Furto con destrezza:** il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

**Impresa:** Allianz S.p.A.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Imputazione penale:** è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

**Incendio:** combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

**Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in polizza.

**Infissi:** telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

**Lastre:** lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili.

**Luci:** aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

**Massimale assicurato:** l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona e per danni a cose e animali.

**Mezzi di custodia:** contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
  - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- i mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

**Occlusione:** ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.



## Nota Informativa

**Periodo assicurativo:** nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

**Polizza:** documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione che non prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

**Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

**Regola proporzionale:** criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli enti assicurati dichiarato in polizza sia inferiore a quello determinato al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

**Rigurgito:** riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

**Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Scoperto:** somma stabilita contrattualmente, calcolata in percentuale del danno liquidabile e da esso dedotta.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Serramenti:** strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Solaio:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Somma assicurata:** l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

**Superficie dei locali:** è la superficie complessiva (in metri quadrati) dei locali indicati in polizza ed è data dalla somma:

- del 100% delle superfici calpestabili dei vari vani che costituiscono i locali (tranne quanto indicato al punto successivo);
- del 50% delle superfici delle pertinenze dei locali e precisamente: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti.

In entrambi i casi non devono essere considerate le superfici occupate dai muri interni e perimetrali.

Non devono essere considerate, inoltre, le superfici occupate dai giardini, dai parchi e dagli orti e, se l'abitazione fa parte di un condominio, le superfici delle parti comuni.

**Terrorismo:** qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

**Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

**Titoli di credito:** i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

**Trabocco:** fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo.

**Transazione:** accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Valore a nuovo:** criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale, in sede di liquidazione dell'indennizzo, si procede al calcolo della somma da corrispondere senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento degli enti danneggiati. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:

- al costo di ricostruzione: per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato al momento del sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area;
- al costo di rimpiazzo: per gli altri enti la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Valore allo stato d'uso:** il Valore a nuovo al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

## Nota Informativa

**Valore intero:** forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 mm.

## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA:** Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

### Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

#### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

#### 3. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

#### 4. SEZIONE FURTO E RAPINA

#### 5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

#### 6. SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

#### 7. SEZIONE ASSISTENZA

#### 8. NORME IN CASO DI SINISTRO

## Condizioni di assicurazione

### 1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

Art. 1.1a - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.1b - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi, secondo il frazionamento prescelto, sono pagati mediante addebito periodico - procedura SDD (Sepa Direct Debit) - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca e sono dovuti per l'intera annualità.

Nel caso di modifica nel corso dell'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, fornendo gli estremi identificativi del nuovo rapporto di conto corrente e sottoscrivendo una nuova delega SDD.

Se il Contraente non paga una singola rata di Premio, l'importo di tale rata verrà radddebitato con la rata immediatamente successiva e l'Assicurazione non viene sospesa.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda rata.

L'Assicurazione produce nuovamente i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento in una unica soluzione di tutte le rate di Premio scadute e non pagate, nonché del pagamento del Premio residuo a completamento dell'annualità. Tale pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

In caso di chiusura durante l'annualità assicurativa del rapporto di conto corrente mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva.

In questa ipotesi il Contraente è tenuto - direttamente presso l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza - al pagamento in un'unica soluzione di tutte le rate residue di Premio, a completamento dell'annualità. Dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento diverso da mensile)

Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni e frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1.2b - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di invio di lettera di disdetta da una delle parti, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito periodico sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se NON è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

Art. 1.2c - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

## Condizioni di assicurazione

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

### Art. 1.2d - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

**In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.**

Il presente contratto beneficia della riduzione di premio per poliennalità di cui all'articolo "Riduzione di premio per durata poliennale". **Pertanto, qualora l'Assicurazione abbia durata inferiore o uguale ai cinque anni, all'Assicurato non è riconosciuta la facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza.**

**Qualora, invece, l'Assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, il solo Assicurato può recedere dal contratto a partire dalla fine del quinquennio, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.**

### Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

### Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.**

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

### Art. 1.5a - Recesso in caso di sinistro

**Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

### Art. 1.5b - Recesso in caso di sinistro

**Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005.

**Il recesso avrà effetto alla scadenza della prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla suddetta comunicazione di recesso.**

**L'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito di tale rata - e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD, intrattenuto dal Contraente con la propria Banca.**

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 1.6 - Altre assicurazioni

**Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.**

### Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.**

### Art. 1.8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

### Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al premio di tariffa)

### Art. 1.11 Riduzione di premio per durata poliennale

Il presente contratto ha durata poliennale ed il relativo Premio, annualmente dovuto dall'Assicurato, è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata in Scheda di Polizza, rispetto al Premio dovuto per questo stesso tipo di Polizza ma di durata annuale.

(Valido solo in caso di applicazione di uno sconto commerciale a cura dell'intermediario)

### Art. 1.12 - Recupero sconto commerciale

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di Polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

## 2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le condizioni particolari di polizza sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

### I - Indicizzazione

Premesso che:

- con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di premio le somme/massimali assicurati, i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) previsti in polizza nonché il premio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

### EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente la presente polizza è esente dall'imposta di assicurazione dal momento che assicura enti soggetti alla disciplina della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

### P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga dell'articolo Durata e proroga dell'assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

### AZF - Azzeramento franchigie e minimi di scoperto

Qualora la presente polizza non sia stata stipulata in sostituzione di una precedente copertura assicurativa già in essere con l'Impresa, fermi gli eventuali scoperti previsti, non verrà applicata la franchigia nel caso in cui la Sezione interessata dall'evento dannoso non sia stata oggetto di denunce di sinistri nei due anni precedenti computati dalla data di decorrenza della polizza stessa. Similmente anche il minimo di scoperto, non verrà considerato e si applicherà conseguentemente il solo scoperto.

Il computo del periodo di due anni riprende a decorrere dalla data di denuncia di un eventuale sinistro.

Qualora invece la presente polizza sostituisca altra copertura assicurativa stipulata con l'Impresa dal medesimo Contraente/Assicurato per gli stessi locali di abitazione, che preveda la Sezione interessata dall'evento dannoso e la condizione particolare AZF - Azzeramento franchigie e minimi di scoperto, il periodo di due anni esente da denunce di sinistro verrà computato dalla data di decorrenza della polizza sostituita.

## Condizioni di assicurazione

SL - Superficie dei locali

**L'assicurazione, ad eccezione della sezione Assistenza, è prestata a condizione che la superficie dei locali non superi 120 metri quadrati. E' comunque prevista una tolleranza di 20 metri quadrati in eccedenza.**

Qualora in caso di sinistro si riscontri che la superficie dei locali assicurati supera il valore sopra indicato, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con l'ulteriore detrazione dello scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

### 3. SEZIONE INCENDIO ALL RISKS

La garanzia è operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza

#### ENTI ASSICURATI

Art. 3.1 - Enti assicurati

L'Impresa, anche se gli enti di seguito indicati sono di proprietà di terzi, assicura:

- a) il FABBRICATO o parte di esso, la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza, relativamente a:
- i locali adibiti ad abitazione, ad ufficio o a studio professionale, in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima;
  - le eventuali dipendenze anche in corpo separato purché poste nell'area di proprietà del fabbricato;
- e precisamente:
- la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrato, infissi, serramenti e relative lastre;
  - cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radioteletrasmittenti, insegne;
  - impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo sanitari, impianti idrici, atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, elettrici, fissi per illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili, tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione;
  - rivestimenti di pareti e pavimenti;
  - affreschi e statue non aventi valore artistico;
  - campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato.

**Si intendono esclusi gli enti rientranti nella descrizione del Contenuto, nonché alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere.**

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

- b) il CONTENUTO posto:
- nei locali siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, e precisamente:
    - mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale, oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima;
    - eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, anche se rientranti nella descrizione di Fabbricato, quali:
      - impianti di prevenzione o allarme e antenne radioteletrasmittenti;
      - apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
      - rivestimenti di pareti e pavimenti;
      - infissi, serramenti e relative lastre;
      - sanitari, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
      - tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione;
- a condizione che
- siano state poste in essere dall'Assicurato;
  - i locali siano in locazione all'Assicurato stesso;
  - il Fabbricato non risulti assicurato con la presente polizza.

Sono compresi anche gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

**Non sono compresi gli enti rientranti nella descrizione di Preziosi.**

- nelle eventuali dipendenze, anche in corpo separato, sempreché a disposizione esclusiva dell'Assicurato e precisamente:
  - mobilio, arredamento, vestiario;
  - provviste, attrezzature per attività del tempo libero, dotazioni comuni, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere;

**con il limite d'indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

**Non sono compresi i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge.**

L'assicurazione è estesa, se non diversamente stabilito, alle cose mobili poste all'aperto nell'area di proprietà del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza.

**Nel caso di abitazione locata, data in uso o comodato a terzi, se la polizza è stipulata dal proprietario dei locali si assicura il solo Contenuto appartenente a quest'ultimo.**

## Condizioni di assicurazione

- c) i **PREZIOSI**, posti nei locali siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, e precisamente: gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, **con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

L'assicurazione è estesa agli enti di proprietà dell'Assicurato - se persona fisica - posti nei locali di villeggiatura ubicati in qualsiasi Paese del mondo - comprese strutture alberghiere e dimore saltuarie - limitatamente al periodo della sua permanenza in loco, **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.** Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente di fatto e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

**L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli enti assicurati e il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

### Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso.

L'Impresa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì senza applicazione della regola proporzionale e **con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro;
- le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi degli enti posti nei locali indicati nella Scheda di Polizza, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali;
- le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, per un periodo non superiore a tre mesi, sostenute dall'Assicurato - se persona fisica, nel caso in cui i locali destinati ad abitazione principale siano resi obiettivamente inagibili;
- le pigioni non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di un anno;
- le spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia nonché quelle per il rimpiazzo del combustibile (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita dello stesso dagli impianti - cisterne comprese - di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato.

Relativamente ai danni subiti dagli alimentari in refrigerazione, sono indennizzati i soli danni causati da mancata o anormale produzione/distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero, purché conseguenti:

- a sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

L'assicurazione è prestata - purché assicurata la partita CONTENUTO E PREZIOSI - senza applicazione della regola proporzionale e **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

### Art. 3.3 - Esclusioni

#### a) Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

- a1) i danni causati e/o derivati da:
- urto di veicoli o natanti appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato;
  - dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
  - inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
  - umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
  - funghi, microrganismi, muffa e batteri;
- a2) i danni causati o dovuti a smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati; utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici in genere;
- a3) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, ad eccezione di quanto riportato nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione.

#### b) Sono esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- b1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- b2) esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b3) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;



## Condizioni di assicurazione

- b4) confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- b5) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b6) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.
- c) **Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:**
- c1) furto, rapina, estorsione, scippo - sia tentati che consumati - smarrimento, appropriazione indebita, truffa o saccheggio;
- c2) atti vandalici o dolosi, fatta eccezione per i danni di incendio, esplosione e scoppio anche se causati da ordigni esplosivi;
- c3) difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contratto deve rispondere il costruttore o il venditore;
- c4) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c5) fenomeni atmosferici;
- c6) fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine;
- c7) gelo;
- c8) animali e vegetali in genere;
- c9) montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- c10) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- c11) vizi di materiale o del prodotto;
- c12) crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
- c13) carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;
- c14) guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute e urti;
- c15) guasti e/o rotture in genere causate da sovraccarico ed escursioni termiche;
- c16) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dagli enti assicurati, salvo quanto riportato nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione;
- c17) guasti e/o rotture cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
- Inoltre, salvo che siano a loro volta provocati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio che abbiano colpito gli enti assicurati oppure cose poste nell'ambito di 50 metri da questi ultimi, nonché dagli eventi di cui all'articolo Garanzie aggiuntive, se richiamate, sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:**
- c18) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento;
- c19) bagnatura e/o allagamento;
- c20) dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;
- c21) dissestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- c22) distacco di intonaci, di cornicioni, di gronde, di tappezzerie, di moquettes, di pavimentazioni, di affreschi e di dipinti murali;
- c23) ammaccature, deformazioni, lacerazioni, macchie, bruciature e danni di natura estetica;
- c24) guasto e/o rottura di condotti in genere;
- c25) guasti e/o rotture delle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti.

**Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui al comma c), derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa.**

### Art. 3.4 - Garanzie aggiuntive

Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti ivi indicati.

#### 1) EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

##### a) Eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c5) e c19), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da:

- eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve;
- bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

**L'assicurazione è prestata con la franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**

## Condizioni di assicurazione

### Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da:
  - intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo e sovraccarico di neve;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
- subiti da:
  - strutture pressostatiche e costruzioni in legno o plastica ed al relativo contenuto;
  - strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, cerate o tessuti trattati ed al relativo contenuto;
  - pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti;
  - enti all'aperto posti su terrazze, balconi e spazi non riparati.

### b) Sovraccarico di neve

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c5), c15) e c19), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da sovraccarico di neve sui tetti, provocati da accumulo della stessa conseguente a precipitazioni nevose, nonché i conseguenti danni di bagnatura e/o allagamento.

#### Sono inoltre esclusi i danni:

- a fabbricati che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, ed al relativo contenuto;
- causati ai fabbricati in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia, ed al relativo contenuto;
- a lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che il loro danneggiamento sia causato da rotture o lesioni del tetto e/o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

## 2) SOCIO-POLITICI, TERRORISMO E ATTI DOLOSI

### a) Socio-politici, terrorismo e atti vandalici

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti b3), c2) e c17), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da atti vandalici o dolosi, diversi da imbrattamento dei muri esterni, anche se verificatisi in conseguenza di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- furto o rapina consumati o tentati.

Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati; qualora l'occupazione non militare si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, vengono indennizzati i soli danni di incendio, esplosione e scoppio.

#### Restano esclusi:

- i danni di furto, rapina, estorsione, scippo - sia tentati che consumati - smarrimento, appropriazione indebita, truffa o saccheggio;
- i danni, verificatisi in relazione ad atti di terrorismo, conseguenti a contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

**L'assicurazione è prestata con le franchigie e con il limite d'indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

### b) Furto serramenti e guasti cagionati dai ladri ai locali

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c1) e c17), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti - agli enti assicurati - di furto dei serramenti installati, degli infissi e dei sanitari.

Sono indennizzati, inoltre, i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali, nonché ai locali stessi.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

## 3) BAGNATURA E ALLAGAMENTO

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punti c7), c19) e c24), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di:

- rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento esistenti nel fabbricato, compresi gli scaldabagni;
- rottura degli allacciamenti di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;
- rigurgito di fognature e trabocco di condotti, gronde e pluviali;

nonché i danni da fuoriuscita di liquidi imputabili alla responsabilità dei vicini.

## Condizioni di assicurazione

### Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- causati da rigurgito di fognature pubbliche;
- causati dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzatori;
- causati da rotture originate da gelo:
  - di condotti esterni al perimetro del fabbricato;
  - di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

**Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. L'assicurazione è prestata con le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza e con il limite di indennizzo ivi indicato limitatamente alle rotture originate da gelo.**

### 4) SPESE RICERCA E RIPARAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punto c24), solo in caso di danni indennizzabili a termini della garanzia aggiuntiva BAGNATURA E ALLAGAMENTO, l'Impresa indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture, compresi i relativi raccordi, collocate nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi;
- le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

L'Impresa, inoltre, indennizza le spese sopra indicate sostenute in caso di dispersione di gas relativa agli impianti domestici di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio dei locali indicati nella Scheda di Polizza, **purché tale dispersione sia accertata dall'Azienda di distribuzione e abbia comportato, da parte dell'Azienda stessa, il blocco dell'erogazione.**

**Sono inoltre escluse le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dei locali.**

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, **con la franchigia indicata nella Scheda di Polizza e con il limite di indennizzo ivi indicato limitatamente alla dispersione di gas.**

### 5) FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punto c6), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati - agli enti assicurati - da fenomeno elettrico, vale a dire i danni manifestatisi in apparecchiature o macchine elettriche o elettroniche relative al CONTENUTO come pure a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi al FABBRICATO, per effetto di:

- corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati;
- altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio.

#### **Sono esclusi i danni:**

- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e **con la franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**

### 6) LASTRE

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punto c25), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti.

Sono indennizzate le spese sostenute per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e installazione.

Nel caso di danni agli specchi, sono compresi anche quelli subiti dalle relative cornici.

#### **Non sono comunque comprese le rotture:**

- causate da eventi atmosferici;
- causate da atti vandalici o dolosi;
- derivanti da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici;
- derivanti da rimozione delle suddette lastre o dei serramenti o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- di lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

### 7) RICORSO TERZI

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di indennizzo (capitale, interessi e spese) per danni materiali alle cose di terzi direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

## Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia, **con il limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo e lo scoperto indicati nella Scheda di Polizza.**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli o natanti di terzi.**

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto al Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.lgs. 17/01/2003 n.6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Tuttavia, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o affini dell'Assicurato - se persona fisica - qualora gli stessi risultino non conviventi con quest'ultimo ed abitanti in unità immobiliari distinte.

**Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.**

**Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.**

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

### 8) RISCHIO LOCATIVO

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce i danni materiali al fabbricato relativamente ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio o implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso.

A scelta del Contraente - risultante dalla polizza - la garanzia è prestata:

- a Valore intero;
- oppure
- a Primo Rischio Assoluto.

**Qualora la somma assicurata a Valore intero dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini dell'articolo Determinazione del danno, troverà applicazione la regola proporzionale ossia il disposto dell'articolo Assicurazione parziale.**

### 9) PANNELLI SOLARI

A parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni specifiche della garanzia aggiuntiva EVENTI ATMOSFERICI, l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai pannelli solari termici e fotovoltaici, installati sui tetti ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.

Restano **esclusi** i danni derivanti da:

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici.

**L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

## OPERATIVITA' INCENDIO ALL RISKS

### Art. 3.5 - Destinazione del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali o siano vuoti.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 3.6 - Destinazione dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale coesistente all'interno dell'abitazione stessa o intercomunicante con quest'ultima. I locali possono essere abitati o meno. Le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere enti di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

### Art. 3.7 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

Su indicazione del Contraente l'assicurazione per ciascuna abitazione risultante dalla polizza è prestata in base ad una delle caratteristiche costruttive del fabbricato di seguito indicate.

Il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali dipendenze, sono costruite con:

#### Classe 1

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- manto di copertura del tetto in materiali incombustibili o in tegole bituminose.

#### Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali incombustibili;
- manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili.

#### Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- pareti esterne in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili.

#### Classe 4

- strutture portanti verticali in materiali anche combustibili;
- pareti esterne in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili.

Relativamente alle Classi 1) e 2) le pareti esterne possono comunque:

- essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
- impiegare materiali combustibili per l'impermeabilizzazione o il rivestimento:
  - se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
  - se rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.

Relativamente alla Classe 1) il manto di copertura del tetto può comunque essere in materiali combustibili:

- per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del tetto:
  - sono costituite in materiali incombustibili;
  - sono costituite in materiali combustibili ma esistono solai costituiti in materiali incombustibili;

oppure

- fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;

oppure

- fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.

Per tutte le Classi è consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso e delle eventuali dipendenze.

Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.

### Art. 3.8 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione a scelta del Contraente per singola partita - risultante dalla polizza - è prestata:

- a Valore intero, se non diversamente stabilito;

oppure

- a Primo Rischio Assoluto.

In ogni caso, salvo quanto diversamente stabilito nell'articolo Determinazione del danno, l'assicurazione è prestata a Valore a nuovo.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 3.9 - Colpa grave e dolo

L'Impresa indennizza i danni agli enti assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### Art. 3.10 - Rinuncia alla rivalsa verso gli ospiti

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone che, in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presenti nella sua abitazione purché il Contraente o l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### Art. 3.11 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in Buona Fede.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO ALL RISKS

Le condizioni particolari Incendio all risks sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

### AV - Fabbricato adibito ad attività varie

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Destinazione del fabbricato, il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e le eventuali dipendenze, sono adibiti ad attività varie per più di 1/3 della superficie complessiva dei piani.

### EP - Estensione dell'assicurazione a porzione di fabbricato adibita ad attività varie

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Destinazione dei locali, si assicura l'intero fabbricato indicato nella Scheda di Polizza e le eventuali dipendenze. Tale fabbricato è adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani - compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile - a civili abitazioni, uffici, studi professionali e si intende compresa anche una porzione, non superiore a 1/3, adibita a qualsiasi altra attività.

### RRT - Rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

## 4. SEZIONE FURTO E RAPINA

La garanzia è operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza

### ENTI ASSICURATI

#### Art. 4.1 - Enti assicurati

L'Impresa, anche se gli enti di seguito indicati sono di proprietà di terzi, assicura:

a) il CONTENUTO posto:

- nei locali, siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, e precisamente:
  - mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale, oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima;
  - eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità, quali:
    - impianti di prevenzione o allarme;
    - apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto o controsoffitto;
    - rivestimenti di pareti e pavimenti;
    - serramenti e relative lastre;
    - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
    - tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione.

Sono compresi anche gli oggetti pregiati ossia: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

**Non sono compresi gli enti rientranti nella descrizione di PREZIOSI.**

## Condizioni di assicurazione

- nelle eventuali dipendenze, anche in corpo separato, sempreché a disposizione esclusiva dell'Assicurato e precisamente:
  - mobilio, arredamento, vestiario;
  - provviste, attrezzature per attività del tempo libero, dotazioni comuni, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere;**con il limite d'indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**  
**Non sono compresi i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge.**

**Nel caso di abitazione locata, data in uso o comodato a terzi, se la polizza è stipulata dal proprietario dei locali si assicura il solo CONTENUTO appartenente a quest'ultimo.**

- b) i PREZIOSI, posti nei locali siti nell'ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, e precisamente: gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, nonché carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, **con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.**

L'assicurazione è estesa, agli enti di proprietà dell'Assicurato - se persona fisica - posti nei locali di villeggiatura ubicati in qualsiasi Paese del mondo - comprese strutture alberghiere e dimore saltuarie - limitatamente al periodo della sua permanenza in loco, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

**L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli enti assicurati e il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**

### Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivati da:

- 1) Furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati in uno dei seguenti modi:
  - a) violandone le difese esterne mediante:
    - rottura, scasso;
    - uso fraudolento di chiavi vere, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;**L'assicurazione è prestata per i PREZIOSI custoditi in mezzi di custodia, sempreché l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra descritti, abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso o con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Se la violazione dovesse avvenire, invece, mediante l'uso fraudolento di chiavi vere, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza, fermo restando che i danni determinati dall'uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte, sono indennizzati limitatamente agli eventi che si verificano tra le ore 24 del giorno di presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo le ore 24 del secondo giorno ferial successivo.**
- 2) Rapina o estorsione avvenuti all'interno dei locali contenenti gli enti assicurati, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi; la consegna degli enti assicurati deve comunque avvenire all'interno dei locali contenenti gli enti stessi.

Sono compresi i danni alle cose assicurate cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati agli enti stessi, fino a concorrenza della somma assicurata alle partite CONTENUTO e/o PREZIOSI.

**I danni causati da atti vandalici verranno, invece, indennizzati con il limite di indennizzo e la franchigia indicati in polizza.**

**L'Impresa rimborsa inoltre, con i limiti d'indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- le spese sanitarie, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dall'Assicurato - se persona fisica - o dai suoi familiari conviventi in occasione di rapina;
- le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, dei documenti d'identità, passaporti e patenti sottratti in conseguenza di furto o rapina.

### Furto serramenti e guasti cagionati dai ladri ai locali

L'assicurazione si intende estesa ai danni di furto dei serramenti installati e degli infissi nonché ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai locali contenenti gli enti assicurati ed ai relativi serramenti installati posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 4.3 - Esclusioni

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dall'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con i soggetti di cui al punto c) od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti;
  - da persone delle cui azioni i soggetti di cui al punto c) devono rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono;
  - da persone legate ai soggetti di cui al punto c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) causati agli enti assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o rapina tentati o consumati;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti gli enti assicurati ed adibiti ad abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente ai PREZIOSI l'esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno.

### Art. 4.4 - Garanzie aggiuntive

**Le garanzie aggiuntive** sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e **sono prestate** alle condizioni **ivi indicate**.

#### 1) FURTO, SCIPPO E RAPINA ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti di furto e rapina all'esterno dell'abitazione limitatamente ai casi in cui l'Assicurato - se persona fisica - abbia gli enti assicurati indosso o a portata di mano. Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

**Sono assicurati esclusivamente i seguenti enti:**

- **PREZIOSI, con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza per il denaro;**
  - capi di abbigliamento comprese le pellicce ed oggetti di ornamento in genere;
  - occhiali, orologi, penne, matite e telefoni cellulari;
  - borse, borsette e portafogli, esclusi i relativi contenuti se diversi dagli enti di cui sopra;
  - palmari, videocamere e macchine fotografiche, **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**
- Il tutto per uso personale, di proprietà o in uso dell'Assicurato.

L'assicurazione è prestata contro:

- lo scippo;
- la rapina anche nel caso in cui gli enti assicurati siano stati consegnati in seguito a violenza o minaccia;
- il furto con destrezza;
- il furto a seguito di infortunio o malore improvviso.

Le garanzie di cui sopra sono prestate **con applicazione dello scoperto** indicato nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione s'intende estesa, **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**, ai danni di furto degli enti assicurati posti nell'autovettura in uso all'Assicurato, **purché tali enti siano sottratti congiuntamente all'autovettura regolarmente chiusa a chiave.**

E' compreso inoltre, **con il limite d'indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**, il rimborso per:

- a) le spese di rifacimento materiale, documentate e necessariamente sostenute, dei documenti d'identità, passaporti e patenti;
- b) le spese necessarie alla sostituzione della serratura dell'abitazione principale quando la relativa chiave è stata sottratta;
- c) le spese sanitarie, documentate e necessariamente sostenute, per infortunio subito dall'Assicurato o dai suoi familiari conviventi in occasione di rapina.

L'assicurazione vale per il mondo intero.

### OPERATIVITA' FURTO E RAPINA

#### Art. 4.5 - Destinazione dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale coesistente all'interno dell'abitazione stessa o intercomunicante con quest'ultima. Le eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere enti di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.



## Condizioni di assicurazione

### Art. 4.6 - Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali

Relativamente ai danni di furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione a scelta del Contraente per singola abitazione - risultante dalla Scheda di Polizza - è prestata a condizione che i locali contenenti gli enti assicurati siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

#### Classe A

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

#### Classe B

- robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti gli enti assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

#### Per tutte le Classi

- qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:
  - forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; per la classe A), lo scoperto previsto in caso di introduzione attraverso mezzi di protezione e chiusura insufficienti si intende elevato a quanto indicato nella Scheda di Polizza qualora ciò avvenga con la sola rottura di vetro non antisfondamento;
  - forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
- **sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Tuttavia, se in caso di furto l'introduzione dovesse avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi sia presenza di una o più persone, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

### Art. 4.7 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

L'assicurazione a scelta del Contraente per singola partita - risultante dalla Scheda di Polizza - è inoltre prestata:

- a Valore a nuovo, salvo quanto diversamente stabilito nell'articolo Determinazione del danno;
- oppure
- a Valore allo stato d'uso.

### Art. 4.8 - Concomitanza di scoperti

**Qualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla somma delle relative percentuali fino ad un massimo del 40%.**

#### CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO E RAPINA

Le condizioni particolari Furto e rapina sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

#### DISC - Disabitazione partita CONTENUTO

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente Sezione, relativamente ai danni di furto all'interno dell'abitazione e alla partita CONTENUTO, l'esclusione dall'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di disabitazione indicato nella Scheda di Polizza, anziché dalle ore 24 del 45° giorno.

#### DISP - Disabitazione partita PREZIOSI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente Sezione, relativamente ai danni di furto all'interno dell'abitazione e alla partita PREZIOSI, l'esclusione dall'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di disabitazione indicato nella Scheda di Polizza, anziché dalle ore 24 del 30° giorno.

## Condizioni di assicurazione

### IA - Impianto automatico d'allarme antifurto

Relativamente ai danni di furto all'interno dell'abitazione, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli enti assicurati siano protetti da un impianto automatico d'allarme antifurto come da certificato di installazione e collaudo in possesso dell'Assicurato. L'impianto deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetta con almeno una sirena esterna e/o inviatore di messaggi;
- collegamento con linea telefonica commutata ad almeno tre nominativi diversi tra cui almeno uno con le Forze dell'Ordine o di Istituto di Vigilanza privato;
- un registratore di controllo sigillato per la verifica dell'avvenuto inserimento dell'allarme;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive.

#### L'Assicurato si impegna:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta dell'Impresa, il certificato di installazione e collaudo.

In caso di caratteristiche inferiori a quanto sopra indicato o **in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza.**

### ST - Scoperto a carico dell'Assicurato

Relativamente ai danni di furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione, l'assicurazione è prestata con lo scoperto indicato nella Scheda di Polizza.

## 5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

### EVENTI E PERSONE ASSICURATE

Le garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

#### Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

#### R.C. DELLA PROPRIETA' DEI LOCALI

L'Impresa copre la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà dei locali di abitazione facenti parte del fabbricato indicato nella Scheda di Polizza, delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di:

- rottura accidentale di condotti;
- rigurgito di fognature.

Sono altresì compresi nell'assicurazione, **con il limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo e con lo scoperto indicati nella Scheda di Polizza**, i danni che derivino da:

- inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi.

**Per i danni ai veicoli o natanti di terzi l'assicurazione è prestata con la franchigia indicata nella Scheda di Polizza.**

**Relativamente ai danni a cose di terzi da incendio l'assicurazione è prestata entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza.**

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

#### R.C. DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE LOCATA, IN USO O COMODATO A TERZI

L'Impresa copre la responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione dei locali di abitazione indicati nella Scheda di Polizza e delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali.

Per Assicurato s'intende il conduttore dell'abitazione indicata nella Scheda di Polizza. Qualora l'Assicurato sia una persona fisica, sono compresi il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

## Condizioni di assicurazione

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali debba rispondere.

**Relativamente ai danni a cose di terzi da incendio l'assicurazione è prestata entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza.**

**In caso di coesistenza di altra copertura stipulata per il medesimo rischio, la presente assicurazione varrà quale secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura. Qualora analoga condizione sia prevista anche nell'altra copertura, il risarcimento si ripartirà in misura proporzionale ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.**

### R.C. DELLA FAMIGLIA

L'Impresa copre la responsabilità derivante all'Assicurato persona fisica in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **con esclusione di ogni responsabilità inerente a qualsiasi attività con carattere di professionalità.**

Sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso commesso da persone del fatto delle quali debba rispondere, nonché per i danni derivanti da:

- conduzione del fabbricato relativamente ai locali di abitazione principale o saltuaria e delle eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private e delle relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, **escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;**

- fatto degli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri, durante lo svolgimento, anche occasionale, delle loro mansioni;
- committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali dipendenze. Inoltre, per la committenza dei lavori di straordinaria manutenzione, previsti dal D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;**
- proprietà ed uso di:
  - velocipedi, anche a motore elettrico;
  - veicoli non a motore;
  - golfcars;
  - veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi o per giardinaggio;**non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;**
- proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 6,50 e di surf;
- detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- uso di cavalli ed altri animali da sella;
- proprietà ed uso di animali domestici diversi dai cani (ad eccezione di quelli per l'accompagnamento di persone non vedenti);
- pratica di sports, comprese le gare, **sempreché non vengano esercitate a livello professionistico;** relativamente alla pratica del modellismo, **sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;**
- attività del tempo libero quali bricolage, pesca, giardinaggio e pratica di campeggio.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile:

- per i danni a terzi provocati da incendio, esplosione e scoppio di veicoli e/o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico;
- derivante a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell'Assicurato da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia; **sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano.**

Sono altresì compresi nell'assicurazione, , **con il limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo e con lo scoperto indicati nella Scheda di Polizza,** i danni che derivino da:

- inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi.

**Per i danni ai veicoli o natanti di terzi l'assicurazione è prestata con la franchigia indicata nella Scheda di Polizza; sono in ogni caso esclusi i danni a terzi e quelli ai predetti mezzi derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.**

**Relativamente ai danni a cose di terzi da incendio l'assicurazione è prestata entro il limite massimo indicato nella Scheda di Polizza.**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e/o natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dalla vigente legislazione.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 5.2 - Esclusioni

#### Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- da furto;
- causati ai locali presi in locazione e in ogni caso a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per:
  - gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici;
  - per i veicoli o natanti di terzi;
- derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:
  - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
  - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

#### Relativamente alla garanzia R.C. DELLA PROPRIETA' DEI LOCALI, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originarie da gelo:
  - di condotti esterni al perimetro del fabbricato;
  - di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

#### Relativamente alla garanzia R.C. DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE LOCATA, IN USO O COMODATO A TERZI, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
- derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

#### Relativamente alla garanzia R.C. DELLA FAMIGLIA, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione limitatamente alla committenza;
- da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 e successive modificazioni;
- da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione e fatta eccezione per l'azione di rivalsa ivi descritta;
- da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 6,50;
- da proprietà di cavalli ed altri animali da sella;
- da proprietà ed uso di cani, fatta eccezione per quanto previsto nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione limitatamente ai cani per l'accompagnamento di persone non vedenti.

### Art. 5.3 - Persone non considerate terzi

#### Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n.6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - sono considerati terzi.

### Art. 5.4 - Garanzie aggiuntive

Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni e con l'applicazione di franchigie e scoperti ivi indicati.

## Condizioni di assicurazione

### 1) DANNI CAUSATI DA CANI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, l'Impresa indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani, **con esclusione delle seguenti razze e incroci di razze**: american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estrella, dogo argentino, fila brasileiro, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa mallorquin, pit bull, pit bull mastiff, pit bull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu.

**L'assicurazione è prestata, relativamente ai danni a cose, con la franchigia indicata in polizza** ed è valida anche in capo a colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale.

La garanzia s'intende operante per tutti i cani di proprietà dell'Assicurato.

### 2) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO ADDETTI A SERVIZI DOMESTICI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Persone non considerate terzi, capoverso d), sono considerate terzi per gli infortuni sofferti sul lavoro gli addetti, anche occasionali, che svolgono le seguenti attività: lavoratori domestici, badanti, baby-sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL stesso e/o dall'INPS.

### 3) PROPRIETA' DI CAVALLI ED ALTRI ANIMALI DA SELLA

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni della presente sezione e ad integrazione di quanto previsto nell'articolo Oggetto dell'assicurazione della presente sezione con riferimento all'uso di cavalli e di altri animali da sella, sono compresi i danni derivanti dalla proprietà di questi animali. L'assicurazione è valida anche in capo a colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale.

La garanzia s'intende operante per tutti i cavalli ed altri animali da sella di proprietà dell'Assicurato; **se al momento del sinistro il numero effettivo degli animali di cui sopra supera il numero dichiarato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.**

## OPERATIVITA' RESPONSABILITA' CIVILE

### Art. 5.5 - Destinazione dei locali

Relativamente alle garanzie R.C. DELLA PROPRIETA' DEI LOCALI e R.C. DELLA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE LOCATA, IN USO O COMODATO A TERZI, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali indicati nella Scheda di Polizza siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima. Le eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono essere a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere enti di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

### Art. 5.6 - Stato d'uso dei locali del fabbricato e delle pertinenze

Per quanto riguarda i locali del fabbricato, le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, le relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali, **l'assicurazione è prestata a condizione che gli stessi siano in normale stato di manutenzione e conservazione.**

### Art. 5.7 - Pluralità di assicurati

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza. Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, **il massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.**

### Art. 5.8 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C. DELLA FAMIGLIA vale per il mondo intero.

**Relativamente ai sinistri avvenuti in U.S.A., Canada e Messico, l'assicurazione è prestata entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

## 6. SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

La garanzia è operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza

### Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

L'Impresa assicura gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è una persona fisica, sono equiparati all'Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

## Condizioni di assicurazione

Gli oneri indennizzabili comprendono:

- e spese per un legale;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dall'Impresa.

**Sono altresì compresi, con i limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza:**

- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato.

**E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive e il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Pronto Allianz 800 686868, in funzione 24 ore su 24.

### GESTIONE IMMOBILE

L'assicurazione opera per violazioni di legge o per lesioni di diritti connessi alla proprietà o conduzione dell'immobile assicurato, del suo contenuto e delle sue pertinenze, **limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- controversie nelle quali le persone assicurate siano convenute in qualità di civili responsabili per danni arrecati a terzi. Tale garanzia opera esclusivamente a condizione che sia intervenuto l'Assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del codice civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto, a titolo di spese legali, dalla predetta copertura di responsabilità civile;
- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- le controversie derivanti da contratti relativi all'immobile Assicurato, al suo contenuto e alle sue pertinenze, purché il valore in lite non sia superiore a euro 25.000,00;
- le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati nella Scheda di Polizza;
- le controversie relative alla locazione dei locali indicati nella Scheda di Polizza. Tale garanzia opera solo allorché l'Assicurato rivesta la qualifica di conduttore.

### FATTI VITA PRIVATA

L'assicurazione opera per violazioni di legge o per lesioni di diritti connesse alla vita privata, **limitatamente alle seguenti fattispecie:**

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- controversie nelle quali le persone assicurate siano convenute in qualità di civili responsabili per danni arrecati a terzi. Tale garanzia opera esclusivamente a condizione che sia intervenuto l'Assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del codice civile, ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto, a titolo di spese legali, dalla predetta copertura di responsabilità civile;
- l'attivazione di un procedimento penale attraverso la proposizione di querela di parte;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

## Condizioni di assicurazione

- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Assicurato ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le vertenze con enti o istituti di assicurazione previdenziali e sociali;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a euro 25.000,00;
- le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione nei quali dimora l'Assicurato;
- le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - le controversie relative alla locazione dei locali di abitazione nei quali dimora l'Assicurato. Tale garanzia opera solo allorché l'Assicurato rivesta la qualifica di conduttore.

**La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi europei, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

### Art. 6.2 Esclusioni

**L'assicurazione non è prestata per le controversie:**

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- relative o comunque connesse ad immobili la cui ubicazione non è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - quelle relative o comunque connesse ad immobili diversi da quello nel quale dimora l'Assicurato;
- in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita degli enti immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- relative al contratto con il locatario ed il comodatario o con il titolare del diritto d'uso degli immobili di proprietà dell'Assicurato;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- derivanti da controversie di valore inferiore a euro 500,00;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;

**Relativamente all'opzione GESTIONE IMMOBILE, l'assicurazione non è inoltre prestata per le controversie:**

- tra i componenti del nucleo familiare del proprietario o del conduttore dell'immobile Assicurato;
- con il condominio relative al mancato pagamento di spese;
- di lavoro subordinato con i collaboratori familiari.

**Relativamente all'opzione FATTI VITA PRIVATA, l'assicurazione non è inoltre prestata per le controversie:**

- relative ad attività di lavoro autonomo o subordinato, fatte salve le controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria.

## 7. SEZIONE ASSISTENZA

La garanzia è operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati, sono prestati dall'Impresa, tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

### Art. 7.1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa presta, a favore dell'Assicurato, le prestazioni di assistenza di seguito riportate. Quando la prestazione è riferita all'abitazione dell'Assicurato ci si riferisce ai locali di abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - ci si riferisce ai locali di abitazione in cui è posto il domicilio dell'Assicurato.

## Condizioni di assicurazione

### ASSISTENZA LOCALI ABITAZIONE

#### A) Invio di fornitori per interventi urgenti

Qualora, presso l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - presso l'abitazione in cui è posto il domicilio dell'Assicurato, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:

- a) invio di un idraulico, per intervenire in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- b) invio di un elettricista, per intervenire in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi.

In relazione a tutte le prestazioni su indicate resteranno sempre a carico della Centrale Operativa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano che di due ore di manodopera, sino ad un massimo di euro 250 per singola prestazione ed evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, sino ad un massimo di euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

Nel caso sia operante l'opzione GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO e qualora, durante l'esecuzione del pronto intervento di cui al punto A), dovesse emergere che l'evento oggetto dell'intervento comporta anche danni indennizzabili a termini di polizza, si procederà alle riparazioni necessarie in base a quanto previsto all'articolo GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO della sezione Norme in caso di sinistro.

#### B) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - dell'abitazione in cui è posto il domicilio dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza del limite di euro 600 dietro presentazione di idonea documentazione.

Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

Oppure, in la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro e/o falegname tenendone a proprio carico il costo sia dell'uscita sia di sei ore di manodopera fino alla concorrenza del limite di euro 550 per evento e per periodo assicurativo, col sottolimito di due ore di manodopera e di euro 180 per ciascun fisso o infisso riparato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della centrale operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, la Centrale Operativa rimborserà all'Assicurato le spese sia dell'uscita sia di quattro ore di manodopera fino alla concorrenza del limite di euro 600 per evento e per periodo assicurativo, col sottolimito di due ore di manodopera e di euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato dietro presentazione di idonea documentazione.

Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni di cui ai precedenti punti A) e B) fosse titolare di analoghe garanzie per la medesima unità abitativa in virtù di altri contratti emessi da AGA Service Italia S.c.a.r.l. si conviene, in caso di sovrapposizione delle succitate garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, di inserire a nuovo la presa a carico della Centrale Operativa, fino ad un importo massimo di euro 300 per singola prestazione ad evento, del costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti.

#### C) Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di evento indennizzabile ai termini del precedente punto A), l'Assicurato abbia la necessità di sistemare i locali e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa reperirà ed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica tenendo a proprio carico le spese relative a tale prestazione con un massimo di 4 ore lavorative. Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Centrale Operativa rimborserà, a fronte di presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall'Assicurato fino ad un massimo di euro 250 per evento.

#### D) Prenotazione alberghiera

Qualora, in caso di forza maggiore, l'Assicurato debba lasciare l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - l'abitazione in cui è posto il domicilio dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare la prenotazione alberghiera.



## Condizioni di assicurazione

### E) Organizzazione del rientro immediato dell'assicurato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi un sinistro indennizzabile a termini del precedente punto A) o a termini di polizza, che produca danni di tale gravità da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato stesso in loco, la Centrale Operativa provvede ad organizzarne il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di euro 200.

### F) Protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's cheques

A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto assegni e/o traveller's cheques dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, **su richiesta telefonica dell'Assicurato** stesso, ad informare gli istituti emittenti, al fine di avviare la procedura necessaria per bloccare i documenti rubati o smarriti.

A tale scopo **l'Assicurato deve confermare per iscritto a mezzo fax alla Centrale Operativa, i numeri identificativi dei Titoli di credito da bloccare e l'indirizzo degli istituti emittenti.** La Centrale Operativa provvede alla prima comunicazione telefonica ed alla successiva conferma a mezzo telex o lettera raccomandata. **Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura.** La Centrale Operativa non è responsabile di errori dovuti a comunicazioni inesatte ricevute dall'Assicurato.

### G) Trasporto di apparecchiature video ed hi-fi in caso di guasto

Qualora si manifesti, presso l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - presso l'abitazione in cui è posto il domicilio dell'Assicurato, il guasto del televisore, del videoregistratore, di un'apparecchiatura Hi-Fi, del personal computer o delle relative periferiche, la Centrale Operativa provvede a trasportare l'apparecchiatura guasta presso il più vicino riparatore qualificato ed a riportarla nell'abitazione stessa terminate le necessarie riparazioni, tenendo a proprio carico le spese di trasporto ma non le spese di riparazione.

### H) Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. L'Assicurato, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento, e comunque riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera:

- Elettricista
- Fabbro
- Idraulico e termotecnico - Muratore e piastrellista
- Falegname
- Riparatore di elettrodomestici
- Riparatore di sistemi di telefonia
- Spurgatore
- Tinteggiatore
- Vetraio

L'accesso al network prevede tariffe della manodopera agevolate e garanzia minima di tre mesi per le prestazioni eseguite. Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'assicurato.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

### I) Assistenza psicologica

Qualora l'Assicurato, in seguito a furto o tentato furto presso l'abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza oppure - se l'ubicazione non fosse indicata - presso l'abitazione in cui è posto il domicilio dell'Assicurato necessiti di un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, la Centrale Operativa provvede ad organizzargli una o più sedute terapeutiche presso un centro medico od un professionista qualificato con essa convenzionato. La prestazione è totalmente a carico dell'Impresa entro il massimale di euro 300 per evento e per anno assicurativo. La garanzia è estesa ai familiari residenti nell'abitazione indicata nella Scheda di Polizza fermo il massimale su indicato.

### Validità territoriale

**L'assicurazione di cui alla sezione ASSISTENZA LOCALI ABITAZIONE vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

## ASSISTENZA VETERINARIA PER CANI E/O GATTI DI PROPRIETA' DELL'ASSICURATO

### 1) Assistenza al domicilio dell'Assicurato

#### A) Consulenza telefonica medico veterinaria

Il servizio medico veterinario della Centrale Operativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. Inoltre, in caso di malattia improvvisa o di infortunio dell'animale assicurato, la Centrale Operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, **su richiesta**, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all'animale.

## Condizioni di assicurazione

### B) Help-line

La Centrale Operativa è in grado di fornire telefonicamente all'Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:

- negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l'acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l'animale da compagnia;
- principali scuole e campi d'addestramento per cani;
- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.

### C) Informazioni legali

Tramite la Centrale Operativa l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere, mediante l'organizzazione di un appuntamento telefonico con un esperto in materia, informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti il suo stato di proprietario di animali.

### D) Emergenze: rimborso trasporto veterinario

In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per trasportare il proprio animale al più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l'intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di euro 50 per evento e per periodo assicurativo. **All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.**

**Validità territoriale: Italia.**

### E) Emergenze: rimborso visita veterinaria

In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l'intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di euro 120 per evento e per periodo assicurativo. **All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.**

**Validità territoriale: Italia.**

### F) Smarrimento: trasmissione messaggi urgenti

Nel caso di furto e/o smarrimento del proprio animale, qualora l'Assicurato desideri effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini ed è impossibilitato a farlo personalmente, la Centrale Operativa, nei limiti del possibile, effettua fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. In caso di irreperibilità degli stessi ne fornirà notizia all'Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.

**Validità territoriale: Italia.**

### 2) Assistenza in viaggio

#### G) Agenzia viaggi on line

L'Assicurato che desideri effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute per destinazioni turistiche di suo interesse, attraverso la Centrale Operativa verrà messo in contatto con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. La Centrale Operativa, attraverso la propria banca dati, è in grado di fornire informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge dove vi sia libero accesso per cani e gatti, per gli Assicurati che non desiderano separarsi dal proprio animale nel periodo delle vacanze. Inoltre la Centrale Operativa può informare l'Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale ed internazionale dell'animale. **I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono interamente a carico dell'Assicurato che provvederà a regolarli con il centro servizi che risponde direttamente per i servizi offerti. Su richiesta l'Assicurato potrà usufruire di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e vouchers per alberghi. Il servizio accessorio è a pagamento e i costi verranno comunicati anticipatamente.**

#### H) Emergenze in viaggio: rimborso visita veterinaria

In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del cane e/o gatto di proprietà dell'Assicurato, la Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di euro 120 per evento e per periodo assicurativo ed opera per eventi accaduti all'estero. **All'Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.**

**Validità territoriale: Paesi dell'Unione Europea.**

## Condizioni di assicurazione

### Art. 7.2 - Delimitazioni e precisazioni

**Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza:**

- di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- di dolo dell'Assicurato;
- di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.**

**Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio.**

### Art. 7.3 - Adeguamento delle somme assicurate

A parziale deroga del disposto della condizione particolare Indicizzazione, se presente, non sono soggetti ad adeguamento i limiti d'indennizzo e il premio relativo alla presente Sezione.

## 8. NORME IN CASO DI SINISTRO

### INCENDIO ALL RISKS e/o FURTO E RAPINA

#### Art. 8.1 - Obblighi

**In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del codice civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero di polizza. Nel caso in cui l'opzione GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO sia operante e l'Assicurato se ne avvalga, la richiesta telefonica costituisce regolare denuncia di sinistro, ai sensi del suddetto articolo 1913 del Codice Civile e presuppone a tutti gli effetti l'accettazione del servizio da parte dell'Assicurato stesso.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.**

**Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:**

- c) per i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, furto e atti dolosi in genere fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri enti assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai Periti per le loro indagini e verifiche.

#### Art. 8.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

**Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.**

Il Contraente e/o l'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'Impresa, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, **al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.**

(valido solo se espressamente riportato nella Scheda di Polizza)

#### Art. 8.3 - Gestione diretta del sinistro

In caso di sinistro che provochi danni materiali e diretti agli enti assicurati, la Centrale Operativa provvede, **su espressa richiesta dell'Assicurato**, ad inviare entro due giorni lavorativi dalla richiesta, un fornitore che effettuerà le riparazioni necessarie. Le relative spese saranno a carico dell'Impresa se il sinistro sarà indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle condizioni di polizza medesima, senza applicare le eventuali franchigie previste in relazione al danno; **le spese non indennizzabili a termine di polizza verranno invece pagate dall'Assicurato al fornitore.**

## Condizioni di assicurazione

Qualora i danni agli enti assicurati, indennizzabili a termine di polizza, siano solo parzialmente riparabili dai fornitori convenzionati con la Centrale Operativa oppure nel caso in cui l'importo stimato dei danni agli enti riparabili dai fornitori sia superiore al limite operativo di euro 800 - compresa l'i.v.a. ma al netto di eventuali franchigie - l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'indennizzo determinato in base alle condizioni di polizza, ferma la non applicazione delle eventuali franchigie previste in relazione al danno sempreché la riparazione sia stata comunque effettuata, anche solo parzialmente, dai fornitori convenzionati.

Qualora, invece, i danni agli enti assicurati, indennizzabili a termine di polizza, non siano riparabili dai fornitori convenzionati con la Centrale Operativa, l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'indennizzo determinato in base alle condizioni di polizza, ferma l'applicazione delle eventuali franchigie previste in relazione al danno. La Centrale Operativa provvederà alla gestione ed al coordinamento dei fornitori, pianificando i tempi di intervento in base alle esigenze dall'Assicurato, garantendo la riparazione del danno a regola d'arte e verificando lo stato dei lavori fino alla conclusione degli stessi.

Se per la Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto entro due giorni dalla richiesta, l'Assicurato sosterrà in proprio le spese ricevendo successivamente l'indennizzo determinato in base alle condizioni di polizza ferma la non applicazione delle eventuali franchigie previste in relazione al danno, sempreché la riparazione sia stata comunque effettuata e non sia stato necessario sostituire l'ente danneggiato.

(valido solo se presente l'opzione GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO)

### Art. 8.4 - Pagamento diretto

Se l'Assicurato si avvale della prestazione GESTIONE DIRETTA DEL SINISTRO, in caso di pagamento diretto da parte dell'Impresa al fornitore, ogni diritto derivante all'Assicurato stesso dalla polizza in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto, in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni. L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa in forza della presente cessione ed in favore dei fornitori sopra indicati sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

### Art. 8.5 - Mandato dei periti

I periti devono:

- accertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo Obblighi;
- verificare al momento del sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo Determinazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### Art. 8.6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

**Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.**

## Condizioni di assicurazione

### Art. 8.7 - Determinazione del danno

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ammontare del danno e del relativo indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del sinistro e con i criteri di seguito riportati:

#### Fabbricato, Contenuto e Preziosi

Relativamente agli enti per i quali l'assicurazione è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità.

Si procede con l'indennizzare il sinistro in base al Valore allo stato d'uso.

**Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:**

- in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, **purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e **purché** (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) **l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.** La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Nel supplemento d'indennità sono compresi:

- gli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino degli enti distrutti o danneggiati, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
- gli oneri di concessione edilizia che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica per la ricostruzione o ripristino del Fabbricato danneggiato. Sono altresì compresi gli oneri di costruzione antisismica, nonché le spese di ricostruzione derivanti da leggi o regolamenti di zona entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo Assicurazione parziale:

- a) qualora la somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- b) qualora la somma assicurata risulti inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, **il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- c) qualora la somma assicurata risulti uguale o inferiore al Valore al momento del sinistro, **il supplemento di indennità diventa nullo.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

#### Si conviene inoltre che:

- relativamente al Contenuto:
  - con riferimento a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, computer palmari, personal computer e notebook il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per gli enti acquistati da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, dell'ente assicurato;
  - per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro; per le collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti;** in ogni caso, l'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che l'ente stesso aveva al momento del sinistro;
  - per quanto riguarda gli altri enti, l'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare:
    1. il costo di rimpiazzo del singolo ente con altro nuovo, uguale o equivalente, se l'assicurazione è prestata al Valore a nuovo;
    2. il valore che l'ente stesso aveva al momento del sinistro, se l'assicurazione è prestata al Valore allo stato d'uso;
- relativamente al Fabbricato:
  - in nessun caso verrà indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del Valore al momento del sinistro;

## Condizioni di assicurazione

- qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.

### Valori e Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

**Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:**

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, **qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.**

### Spese sanitarie

Per quanto riguarda le spese sanitarie conseguenti a rapina, si tiene conto delle notule di spesa esibite in originale, escludendo i farmaci e deducendo le eventuali quote sostenute da Enti assistenziali intervenuti.

**L'indennizzo sarà corrisposto soltanto a cure ultimate dietro presentazione di cartella clinica.**

### Art. 8.8 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Nel caso in cui l'assicurazione sia prestata a Valore intero, **se al momento del sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la polizza risulta indicizzata, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti delle somme assicurate.**

In caso di sinistro il cui importo presumibile complessivo non superi il 10% della somma dei capitali assicurati alle partite FABBRICATO nonché CONTENUTO e PREZIOSI con il limite massimo di euro 2.000,00, l'Impresa provvede alla liquidazione del danno senza l'applicazione della regola proporzionale, **ferma comunque l'applicazione di eventuali scoperti, franchigie e/o limiti d'indennizzo. Resta inteso che tale deroga non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore ai limiti sopra indicati.**

### Art. 8.9 - Limite massimo di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate, partita per partita.

### Art. 8.10 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

**Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

**L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

### Art. 8.11 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro** stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00.

**Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

**L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.**

**Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.**

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo

### Art. 8.12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

## Condizioni di assicurazione

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato relativo al sinistro è **facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

**Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori** per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'articolo 2742 del codice civile.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale)

**Art. 8.13a - Riduzione/reintegro della somma assicurata**

**In caso di sinistro relativo alle garanzie Furto e Rapina la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.**

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso** della Società detta somma e relativi limiti potranno essere reintegrati nei valori originali.

**Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.**

**Qualora a seguito del sinistro una delle Parti decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso, al netto delle imposte, della parte di premio - relativa al periodo assicurativo non trascorso - corrispondente alla somma assicurata rimasta in essere. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo Recesso in caso di sinistro.**

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

**Art. 8.13b - Riduzione/reintegro della somma assicurata**

**In caso di sinistro relativo alle garanzie Furto e Rapina la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.**

Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso** della Società detta somma e relativi limiti potranno essere reintegrati nei valori originali.

**Il Contraente corrisponderà direttamente in Agenzia il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.**

**Qualora a seguito del sinistro una delle Parti decidesse invece di recedere dal contratto, l'Impresa provvederà alla revoca della delega di addebito delle rate di premio residue - corrispondenti alla somma assicurata rimasta in essere - sul rapporto di conto corrente intrattenuto dal Contraente con la propria Banca, mediante il quale i premi sono pagati tramite procedura SDD.**

**L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle Parti di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo Recesso in caso di sinistro.**

**Art. 8.14 - Recupero degli enti rubati**

**Se gli enti rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.**

**Si conviene che:**

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, gli enti recuperati divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli enti medesimi;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli enti recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore degli enti recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

**Per gli enti rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli enti stessi in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa gli enti recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.**

### RESPONSABILITA' CIVILE

**Art. 8.15 - Obblighi**

**In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:**

- a) darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando il numero di polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e degli enti coinvolti. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;**
- b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 8.16 - Valore del fabbricato (Assicurazione parziale)

Relativamente alla garanzia R.C. DELLA PROPRIETA' DEI LOCALI, il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo del fabbricato o porzione di esso indicato nella Scheda di Polizza e delle eventuali dipendenze.

**Se al momento del sinistro il Valore a nuovo del fabbricato, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se la polizza risulta indicizzata, il valore indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti dei massimali assicurati.**

### Art. 8.17 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

**L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

## TUTELA GIUDIZIARIA

### Art. 8.18 - Obblighi

**In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile.**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.**

**La denuncia del sinistro deve contenere** la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'Assicurato ne sia in possesso.

**L'Assicurato deve successivamente** inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato.

### Art. 8.19 - Definizione di Sinistro e limiti temporali di copertura

Per sinistro si intende l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato.

L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa.

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protragano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

### Art. 8.20 - Unico sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

### Art. 8.21 - Gestione del sinistro

a) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, **ricevuta la denuncia di sinistro**, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento.

**L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa.**



## Condizioni di assicurazione

### b) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, **segnalandone comunque il nominativo all'Impresa**; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati nella Scheda di Polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. **La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.** L'Impresa conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. **L'Impresa rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale**, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

In occasione di ogni sinistro, l'Impresa avverte l'Assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.

### c) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, **l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.**

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

### d) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto nella Scheda di Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), **sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.**

### e) Disaccordo fra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

**Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:**

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.

## ASSISTENZA

### Art. 8.22 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un sinistro riconducibile alle prestazioni previste in polizza, **deve fare denuncia telefonica** alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde 800 68 68 68 dall'Italia;
- numero + 39 02 26 609 133 antepoendo, per chiamate dall'estero, i prefissi necessari;
- telefax +39 02 70 630 091

**indicando con precisione:**

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- il numero di Polizza.

## Condizioni di assicurazione

**La richiesta di rimborso** delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza  
AGA Service Italia S.c.a.r.l.  
Piazzale Lodi, 3  
20137 Milano (Mi)

**Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**

**Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:**

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico ed il proprio codice fiscale.